

*Risoluzione del concordato preventivo e gravità
dell'inadempimento*

Tribunale di Ravenna, 29 giugno 2006 Presidente Gilotta. Relatore Farolfi.

Concordato preventivo - Risoluzione - Gravità dell'inadempimento - Interpretazione - Inadempimento al singolo credito del ricorrente per la risoluzione - Generalità dei creditori chirografari

La gravità dell'inadempimento, che costituisce il presupposto per la risoluzione del concordato preventivo ai sensi dell'articolo 186 legge fall., non riguarda il singolo credito di colui che agisce per la pronuncia di risoluzione, bensì la generalità dei creditori ed in particolare il ceto dei creditori chirografari chiamato ad esprimere il consenso necessario all'approvazione della proposta.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

Con ricorso dep. il 29/04/2016 la società F. SECURITY s.r.l. ha proposto istanza di risoluzione del concordato preventivo di I. soc. coop. – omologato con provvedimento collegiale di questo Tribunale in data 15 aprile 2015. Ha dedotto l'istante di essere creditrice verso la società convenuta in concordato per la somma di Euro 92.845,71 quale fornitrice di infissi R.E.I. rispetto ai lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale assegnati ad I. stessa dal Consorzio C.C.C. di B., a sua volta aggiudicatario dell'intero appalto.

Narrava altresì la ricorrente che il proprio credito era stato oggetto di un'istanza di autorizzazione al pagamento di crediti anteriori, ex art. 182 *quinquies* l.f., pure autorizzato da questo Tribunale in data 04/04/2014 a condizione che F. Security s.r.l. avesse rilasciato alla committente le prescritte certificazioni, cosa di fatto da tempo avvenuta.

E' stata fissata udienza in vista della quale il G.D. ha chiesto al C.G. una relazione aggiornata sull'andamento dell'esecuzione del concordato.

Si è costituita I. soc. coop. contestando la legittimazione dell'istante a domandare la risoluzione del concordato e comunque chiedendo il rigetto della richiesta.

Letti gli atti e documenti di parte, si possono svolgere le seguenti considerazioni.

1. Parte convenuta ritiene che la propria istanza del 31/03/2014 dovesse in realtà interpretarsi come una sorta di richiesta di cui all'art. 118 co. 3 bis D. Lgs. 163/2006 (c.d. T.U. Appalti), avendo in motivazione richiesto al Tribunale di nulla opporre alla eventuale comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Provveditorato OP. PP. Piemonte e val d'Aosta con la quale questa informi di procedere al pagamento diretto del credito maturato antecedentemente al deposito del concordato prenotativo da F. Security s.r.l. per Euro 92.845,71, al fine di consentire la più sollecita ultimazione delle opere pubbliche previste in

contratto. Da qui la ritenuta carenza di legittimazione dell'istante ed il suo dovere di rivolgersi (esclusivamente) verso la stazione appaltante per pretendere il pagamento di quanto asseritamente dovutole.

Tale eccezione non può essere accolta. Al di là, infatti, della eventuale indicazione operativa che l'istante avesse inteso inserire nella propria richiesta al Tribunale, il provvedimento autorizzativo del 04/04/2015 prodotto quale doc. 2 dalla stessa convenuta, è infatti univoco nel ricondurre la richiesta all'art. 182 quinquies l.f. e ad autorizzare – quale creditore strategico – il richiesto pagamento del credito anteriore relativo a F. SECURITY s.r.l. *“che dovrà rilasciare le prescritte certificazioni”*. La stessa motivazione sintetica ivi contenuta è rivolta a giustificare il pagamento di un credito anteriore quale eccezione alla regola della *par condicio creditorum*, riconoscendone il carattere “strategico”: *“rilevata la presenza di attestazione in ordine alla essenzialità dei servizi e delle prestazioni di cui si chiede il pagamento, nonché in ordine alla funzionalizzazione al migliore soddisfacimento dei creditori”*; e successivamente: *“...l'anticipazione richiesta concerne prestazioni effettivamente necessarie al fine di conservare il rapporto contrattuale di appalto, incassare i relativi crediti ed evitare l'applicazione di penali”*; motivazione che non sarebbe stata adottata ove il provvedimento invece si muovesse nell'ambito del ritenuto art. 118 T.U. Appalti (ove occorre invece valutare soprattutto che il flusso monetario che viene a mancare alla impresa in concordato in forza del pagamento diretto in favore del subappaltatore sia sostenibile finanziariamente dal piano concordatario oltre che globalmente non dannoso per i creditori concorsuali).

Pertanto, non si può affermare che la ricorrente F. Security s.r.l. abbia perso la qualità di creditore nei confronti della soc. coop. I., in forza del suddetto provvedimento autorizzatorio (ed al più, ove anche interpretato nel senso voluto dalla convenuta, avrebbe visto aggiungersi e non sostituirsi un ulteriore debitore rispetto alla controparte contrattuale I.).

2. Se, alla luce di quanto precede, formalmente appare rispettata la regola di legittimazione fondata sull'art. 186 l.f., che riconosce a *“ciascuno dei creditori”* – senza altra qualificazione – la possibilità di richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento della debitrice, diverse debbono essere le conclusioni quanto al merito della richiesta, che va infatti respinta.

Come è noto, l'istituto della risoluzione del concordato è stato rivisitato dalle modifiche alla legge fallimentare apportate dal D.lgs.vo n. 169/07. Si è da più parti rilevato come tali innovazioni abbiano cercato di coordinare la disciplina della risoluzione, in particolare, con la nuova e rafforzata natura negoziale del concordato preventivo. I punti salienti della riforma possono infatti essere così ricordati:

- a) eliminazione di ogni automatismo: la pronuncia della risoluzione o dell'annullamento non comporta alcuna conseguenza fallimentare automatica;
- b) eliminazione di ogni possibilità di iniziativa d'ufficio;
- c) introduzione della verifica in ordine alla gravità dell'inadempimento.

Le prime due modifiche, oltre a trarre ispirazione dalla riconosciuta natura negoziale del concordato preventivo, rappresentano la plastica applicazione sul terreno della patologia del concordato omologato del venir meno di ogni iniziativa officiosa in ambito prefallimentare (cfr.

nuovo art. 6 l.f.). La terza novità, a sua volta, rappresenta una forma di applicazione in questa materia di regole proprie dei contratti, espresse dall'art. 1455 c.c., secondo cui “*il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza*”.

La gravità implica una dimensione superiore a quella relativa al singolo rapporto debito-credito facente capo all'istante. Sia pure a fronte di interpretazioni diversificate, si reputa infatti che la natura contrattuale che è alla base del meccanismo concordatario non escluda la natura collettiva della volizione espressa dai creditori con il metodo del voto e della conseguente conformazione delle obbligazioni che derivano dall'accettazione della proposta di concordato da parte dei creditori, significativamente vincolati da un meccanismo di maggioranza. Al medesimo tempo la natura contrattuale non esclude una componente procedimentale a tutela dell'interesse collettivo e più generale di quello dei singoli creditori, che traspare da numerose disposizioni (si pensi all'amministrazione vigilata del patrimonio di cui all'art. 167 l.f., agli effetti di cui all'art. 168 l.f., al meccanismo di voto di cui all'art. 177, al vincolo che deriva per tutti i creditori anteriori anche se in ipotesi dissenzienti, di cui all'art. 184 l.f.).

Tutto questo va evidentemente nella direzione di far rilevare quale causa di risoluzione non il pregiudizio che riguardi un singolo creditore ricorrente, bensì la generalità dei creditori o comunque quelli appartenenti alla classe dei chirografari, che sono poi quelli che in precedenza erano stati chiamati ad esprimere il consenso alla proposta.

Va altresì ricordato, inoltre, che il concordato *de quo* è ancora in corso di esecuzione e neppure è scaduto il termine per procedere all'integrale adempimento delle obbligazioni concordatarie. In una tale situazione la stessa ricorrente allega soltanto l'inadempimento alla propria pretesa, senza neppure dedurre che lo stesso sarebbe determinato da una situazione di impossibilità o di inerzia tale da rendere evidente l'assenza di interesse dei creditori ad attendere la scadenza del termine. Il Trib. di Monza, 13 febbraio 2015 (in *www.ilcaso.it*), richiamando un ormai costante orientamento della corte di legittimità ha affermato “con riferimento al concordato con cessione dei beni, la giurisprudenza della Suprema corte ha a più riprese affermato che il concordato preventivo deve essere risolto, qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati (cfr. da ultimo Cass. 11885/2014). Il richiamo al concetto di “prudente apprezzamento del giudice” circa l'utilità della prosecuzione del concordato evidenzia come la risoluzione per inadempimento possa essere pronunciata, qualora, anche prima della liquidazione dei beni, emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione (cfr. Cass. 13446/2011 e Cass. 709/1993)”.

Nel caso di specie l'inadempimento dedotto ed accertato al più riguarda il singolo creditore istante e non assume quella valenza collettiva e grave richiesta dall'art. 186 l.f. Inoltre, sotto altro profilo, i termini per dare esecuzione completa alla proposta concordataria non sono ancora scaduti e non è prospettata, e tantomeno dimostrata, una prognosi “infausta” tale da far ritenere irrilevante per tutti i creditori attendere l'esito del suddetto termine e le ulteriori attività di liquidazione ancora previste.

Sia consentito richiamare, a tale riguardo, la relazione del Commissario giudiziale dep. l'01/06/2016, da cui si evince che è in corso l'attività di recupero dei crediti, che appare prossima l'attività di alienazione di attrezzature per circa 1,1 Milioni di Euro, che recentemente si è incassato un dividendo non previsto nel piano per circa 486.000 Euro e che, ancora recentemente, è stata aggiudicato a terzi il c.d. Capannone Ferraioli per un importo di oltre 1.200.000 Euro, da saldarsi entro 90 giorni.

Di più, lo stesso C.G. ha confermato, sia nella relazione che verbalmente in udienza, come la procedura abbia disponibilità liquide di cassa di oltre 912.000 Euro, importo ben più ampio del credito fatto valere in questa sede da F. Security s.r.l., e tale da rassicurarne il futuro pagamento.

Quanto così relazionato dal Commissario giudiziale non è stato, infine, neppure oggetto di contestazione.

La domanda di risoluzione del concordato così proposta deve, pertanto, essere respinta.

Spese compensate, attesa la natura del procedimento e la novità delle questioni trattate.

p.q.m.

Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, nel procedimento R.g.vol. 914/2016, rigetta la domanda di risoluzione proposta ex art. 186 l.f. da F. Security s.r.l., nei confronti del concordato preventivo I. soc. coop., omologato il 15 aprile 2015.

Spese del procedimento compensate

Ravenna, 29 giugno 2016.

IL CASO.it